

## **STATUTO**

dell'**Associazione Italiana Giovani Avvocati**

- **Sezione di Roma** -

Già costituita in data 7 giugno 1966 con atto N. 31325. rep. 70165, di seguito indicata come **AIGA Roma** o **Associazione**, aderente, quale sezione locale, all'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (in seguito, AIGA), aderente all'*Association Internationale des Jeunes Avocats* (in seguito, AIJA).

\* \* \* \*

### **Art. 1) Sede e durata**

L'Associazione ha durata illimitata e ha sede in Roma, presso il domicilio professionale del Presidente *pro tempore*.

Le variazioni di indirizzo all'interno di Roma Capitale non costituiscono modificazioni dello Statuto.

### **Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali**

L'**AIGA Roma**, composta da avvocati e praticanti avvocati, è apartitica e non ha scopo di lucro.

L'**AIGA Roma** aderisce alle previsioni dello Statuto di AIGA e, in ogni caso, persegue i seguenti scopi:

a) tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense;

b) Vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

c) Rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

d) Diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

e) Promuovere lo sviluppo delle competenze forensi in campo internazionale e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l'AIJA, con la *European Young Bar Association* (EYBA) ovvero altre associazioni di rilevanza europea o internazionale di attinenza alla professione forense.

Per raggiungere tali scopi, l'AIGA Roma organizza attività scientifiche e culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura giuridica; promuove la formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca scientifica in ambito giuridico; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

Può, inoltre, esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- Beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Promozione della cultura della legalità e del reinserimento sociale dei detenuti;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

### **Art. 3) Associati**

Il termine Associati indica gli avvocati e i praticanti avvocati che non abbiano ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età, iscritti all'albo e nell'elenco tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Roma, ovvero gli avvocati e praticanti iscritti ad altro ordine purché abbiano un domicilio professionale nel territorio di Roma Capitale e che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono **Associati ordinari** i fondatori dell'Associazione fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo nella qualifica di Associati ordinari.

Sono **Associati di diritto** i Segretari vincitori del concorso della Conferenza Giovani Avvocati indetto dall'Ordine di Roma e che permangono in tale qualifica in conformità con il relativo statuto. L'iscrizione per il primo anno è gratuita.

Sono **Associati sostenitori** coloro che, pur condividendo lo spirito associativo e gli scopi dell'Associazione, non possono iscriversi come Associati ordinari per difetto dei requisiti, ovvero per altra ragione, e che partecipano alla vita associativa senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Sono **Associati onorari** tutti gli ex associati che, al sopraggiungere del quarantacinquesimo anno di età, abbiano ricoperto il ruolo di Presidente. Sono altresì associati onorari

senza limiti di età tutti i soggetti che per alti meriti personali e professionali siano stati insigniti a titolo onorifico di tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati sostenitori e gli Associati onorari possono beneficiare dei servizi offerti dall'Associazione e partecipare a tutti gli eventi associativi. Se espressamente richiesti, su invito personale, possono partecipare ai lavori dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo "aperto", ma non hanno diritto di voto, neanche per delega.

Gli Associati ordinari e di diritto hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone e improntata alla parità di genere.

Gli Associati ordinari, i sostenitori e di diritto sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato, ordinario e di diritto, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, rendiconto) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 4) Ammissione degli Associati**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda mediante apposita istanza che contenga, oltre alle proprie

generalità, un'esplicita adesione alle previsioni del presente Statuto.

Sull'istanza, presentata via e-mail e corredata dal versamento della quota associativa mediante bonifico, si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi alla prima seduta utile del Consiglio direttivo e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza, munita di attestazione del pagamento. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione respinta si pronunci l'Organo di controllo, laddove istituito con apposito Regolamento.

#### **Art. 5) Decadenza, recesso ed esclusione**

La qualifica di Associato decade automaticamente al compimento del quarantacinquesimo anno di età, con effetto al 31 dicembre dell'esercizio in corso. Nel caso in cui l'Associato rivesta una carica all'interno del Consiglio Direttivo, la conserva fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ultimo congresso ordinario.

L'Associato decade altresì automaticamente in caso di cancellazione dall'albo, o dal registro praticanti, dell'ordine di appartenenza ovvero nel caso in cui venga meno il domicilio professionale nella città di Roma Capitale.

Nel caso di grave e reiterata morosità dell'Associato, ovvero in caso di inottemperanza al sollecito di pagamento inoltrato dal Tesoriere, l'associato decadrà dalla qualifica previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente (agli indirizzi istituzionali di AIGA Roma indicati sul sito web) con congruo preavviso mediante lettera

raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'esercizio in corso e le eventuali morosità pregresse; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, ovvero che abbia tenuto un comportamento antiassociativo o contrario agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale, può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera è sempre possibile il ricorso all'Organo di Controllo istituito con apposito Regolamento.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso, previa delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6) Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari per la fruizione dei servizi offerti dall'Associazione.

#### **Art. 7) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
- d) l'Organo di Controllo (qualora istituito con apposito Regolamento).

## **Art. 8) Assemblea degli Associati**

### **A) Funzioni**

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- approva il rendiconto sociale o il bilancio di esercizio annuale;
- delibera sulla responsabilità degli Organi dell'Associazione;
- approva le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti concernenti le modalità di svolgimento dell'Assemblea degli Associati;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

### **B) Convocazione**

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea degli Associati deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea degli Associati è convocata mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno delle materie da discutere.

La convocazione è valida se dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data notizia all'indirizzo di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea degli Associati e diffuso nelle forme sopra indicate nel rispetto del medesimo termine.

### ***C) Composizione e diritto di voto***

Compongono l'Assemblea degli Associati, e hanno diritto di voto, tutti gli Associati di diritto, nonché gli ordinari iscritti da almeno 3 mesi e che in pari data risultino in regola con il pagamento delle quote associative. Si considera quale data d'iscrizione dell'associato (di cui sia stata deliberata l'ammissione) quella in cui è pervenuta la domanda di ammissione, munita di attestazione dell'avvenuto pagamento.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato con diritto di voto può farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea degli Associati da altro associato mediante delega scritta. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese, salva diversa disposizione del Regolamento.



#### ***D) Svolgimento***

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente con maggiore anzianità in termini di iscrizione all'Associazione, ovvero, da altro Vicepresidente, se presente, ovvero, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dal Presidente, ovvero, in caso di ulteriore assenza, da un Associato con maggiore anzianità in termini di iscrizione all'Associazione; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea degli Associati è affidata al Segretario in carica, o in sua assenza ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un regolare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea degli Associati si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

#### ***E) Maggioranze***

In prima convocazione l'Assemblea degli Associati è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea degli Associati è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## **Art. 9) Consiglio Direttivo**

### **A) Funzioni**

È l'Organo preposto all'indirizzo e alla gestione dell'attività dell'Associazione ed in particolare:

- ratifica la nomina di Vicepresidente, di Segretario ed di Tesoriere effettuata dal Presidente;
- sollecita, coordina ed indirizza le attività della Associazione;
- elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
- mantiene i contatti con il Consiglio dell'Ordine, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
- convoca, in via suppletiva e residuale l'Assemblea degli Associati stabilendone l'odg su richiesta dei 2\3 dei componenti;
- predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- delibera ed emana regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,

con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determina le quote associative annuali;
- sottopone all'Assemblea degli Associati proposte e mozioni;
- delibera sulla partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove e organizza gli eventi associativi;
- delibera su qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti, o in via residuale ad Associati, specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati e l'esecuzione delle delibere adottate.

#### **B) Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente (che lo preside) e da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) determinato dall'Assemblea degli Associati in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati che abbiano presentato apposita candidatura in conformità con il regolamento; durano in carica 2 (due) esercizi. Essi sono rieleggibili. Gli eventuali Consiglieri Nazionali, diversi dal Presidente, sono disciplinati dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo decade con il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

La carica di consigliere è gratuita.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri in carica provvedono a sostituirli; i consiglieri così sostituiti restano in carica sino alla seduta dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

### ***C) Funzionamento***

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da discutere.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di improrogabile necessità e urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e non vi sia opposizione.

Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la delega da parte degli assenti per giustificato motivo.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, e trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

### ***D) Doveri del Consiglio Direttivo***

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca del componente che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive.

Ciascun componente deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine e al prestigio dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge o Statuto.

#### **Art. 10) Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza**

1) **Il Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede e convoca l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei associati; cura i collegamenti tra l'AIGA Roma ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'AIGA; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale; sovrintende a tutte le attività dei componenti del Consiglio Direttivo e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il Consiglio Direttivo, delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del presente regolamento.

Il presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati tra i soggetti che abbiano presentato apposita candidatura nelle modalità previste nel Regolamento, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 2 (due) anni dall'elezione e permane nella carica fino all'elezione del nuovo Presidente in conformità del Regolamento.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a uno o più Vice Presidenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni.

La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di Consigliere di tali Istituzioni ovvero di Presidente o Consigliere di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi. La carica di Presidente è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere o del Parlamento Europeo.

La carica di Presidente può essere mantenuta per un massimo di due mandati consecutivi a termini dei quali non è rieleggibile.

Il presidente può attribuire ad uno o più Consiglieri specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

2) **L'Ufficio di Presidenza** è parte integrante del Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono scelti dal Presidente neo-eletto tra i membri del Consiglio Direttivo; durano in carica 2 (due) esercizi. Possono essere rinominati.

Le cariche sociali dei componenti dell'Ufficio di Presidenza sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, anche informalmente, previa convocazione del Presidente. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno facoltà di intervenire i Consiglieri ai quali siano state conferite una o più deleghe.

Il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione.

Al **Segretario** è demandato di:

- tenere e aggiornare il Libro degli Associati;
- curare la regolare tenuta dei libri dei verbali dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con l'apposizione cronologica di un numero progressivo per ciascun verbale;
- pubblicare gli avvisi e le convocazioni dell'Assemblea degli Associati sul sito internet ed inviare le comunicazioni indirizzate agli Associati;
- Inviare le comunicazioni relative alla convocazione dell'Assemblea degli Associati, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Al **Tesoriere** è demandato di:

- assicurare un'oculata gestione patrimoniale dell'Associazione, gestendo anche i rapporti con gli istituti di credito e/o altri soggetti che forniscono servizi finanziari e di pagamento;
- provvedere senza indugio ai mandati di pagamento secondo quanto impartito, rispettivamente, dall'Assemblea degli Associati, dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza;
- provvedere alla riscossione delle quote sociali dagli iscritti, a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo;
- tenere le scritture contabili dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto annuale ovvero il bilancio nei casi previsti;

#### **Art. 11) Svolgimento delle riunioni in modalità telematica**

In caso di necessità, le cui ragioni siano indicate nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo, ovvero dell'Ufficio di Presidenza possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o

video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente, o a chi ne fa le veci, l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono eventualmente compresenti il Presidente ed il Segretario. In caso di impossibilità di compresenza di costoro, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Segretario.

## **Art. 12) Patrimonio dell'Associazione**

### **A) Composizione**

Il patrimonio è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

### **B) Funzione**

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione o Ente avente finalità non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla



legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nomina un liquidatore.

#### **Art. 13) Bilancio e rendiconto**

L'esercizio associativo è annuale, ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, il rendiconto ovvero un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. In caso di necessità e urgenza, il termine di centoventi giorni è prorogato a centoottanta.

#### **Art. 14) Disposizione transitorie e finali**

- Limitatamente all'effetto di costituzione dell'Associazione, è fatto salvo l'Atto Costitutivo originario ad opera di Tommaso Bucciarelli del 7 giugno 1966;
- Sono espressamente abrogate le previgenti disposizioni statutarie di AIGA Roma di qualsiasi natura;
- Ai fini della futura eventuale iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è fatta salva la possibilità di ogni opportuna successiva determinazione da parte del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente, che non determinerà ulteriore modifica statutaria;
- l'integrazione della sigla ETS nella denominazione sociale acquisterà efficacia automatica nel caso in cui sia deliberata l'iscrizione di AIGA Roma al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

\* \* \* \*

Approvato in Roma, dall'Assemblea degli Associati, addì 6 ottobre 2020.

Entrato in vigore con decorrenza posticipata al rinnovo delle cariche sociali immediatamente successivo alla sua approvazione.

Il Presidente

Avv. Romina Lanza

Il Segretario

Avv. Giorgia Ippoliti

Il Tesoriere

Avv. Guido Befani